



Comune di  
Porte di Rendena

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL  
SERVIZIO PUBBLICO DI  
ACQUEDOTTO**



*IL SINDACO*  
*- Pellegrini geom. Enrico -*

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
*- Masè dott.ssa Elsa -*

## **TITOLO I – GENERALITA'**

### **art. 1**

#### **PREMESSE**

L'attingimento, il trasporto e il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano sono effettuati dal Comune in economia, in base alla vigente legislazione per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente. A tal fine il Comune può avvalersi di ditta esterna incaricata.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

### **art. 2**

#### **USI DELL'ACQUA**

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per **uso civile** ovvero:

<b>A</b>	<b>USO DOMESTICO</b>	diretto alla soddisfazione dei bisogni tipici dell'abitazione familiare e delle aree a questa pertinenti (cortili, cantine, orti, ecc.);	
<b>B</b>	<b>USO NON DOMESTICO:</b>	diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni diversi dall'uso domestico.	
	<b>B1</b>	<b>uso commerciale</b>	uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi, banche, ecc.
	<b>B2</b>	<b>uso comunitario</b>	caserme, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi ecc.
	<b>B3</b>	<b>uso industriale</b>	laboratori, piccole industrie, officine meccaniche, lavanderie, autolavaggi, ecc. e uso potabile degli addetti
	<b>B4</b>	<b>uso abbeveramento</b>	attività di abbeveramento animali.
	<b>B5</b>	<b>uso speciale</b>	impianti antincendio privati, refrigerazione di edifici, uso cantiere, fornitura temporanea, ecc.
	<b>B6</b>	<b>uso irrigazione orti</b>	fornitura specifica per il solo inaffiamento di orti domestici pertinenti all'abitazione familiare; richiede l'installazione di uno specifico misuratore dei consumi.
	<b>B7</b>	<b>uso agricolo</b>	fornitura in favore di utenti che svolgono attività agricole.
	<b>B8</b>	<b>altri usi</b>	categoria residuale per usi non compresi nell'elencazione sopra riportata
	<b>B9</b>	<b>Uso promiscuo fondi ed edifici montani</b>	Fornitura di acqua per uso promiscuo tramite acquedotto montano alle unità immobiliari e ai fondi appartenenti al patrimonio edilizio montano

L'acqua potabile viene fornita anche per **uso pubblico** attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

### **art. 3**

#### **IMPIANTI PER USO PUBBLICO**

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche e lavatoi pubblici collegati all'acquedotto comunale;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;

c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune su richiesta e a spesa del Comune.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

E' consentito l'utilizzo delle bocche antincendio per uso cantiere previa domanda e installazione di apposito contatore.

## TITOLO II – NORME TECNICHE

### capitolo I definizione impianti e competenze

#### art. 4

#### RETE DI DISTRIBUZIONE

a) **Per "rete principale"** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza (pozzetti di derivazione).

b) **Per "derivazione di utenza"** si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

#### **I. impianto esterno**

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato nel pozzetto su proprietà privata se accessibile o nel pozzetto utenze sul suolo comunale o in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente;

#### **II. impianto interno**

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Nel caso di derivazione di utenza a pettine o attacco similare il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto dal Comune, in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno in quanto l'impianto esterno (vedi I.) è tutto racchiuso nel predetto pozzetto.

#### art. 5

#### ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

## **A) RETE PRINCIPALE:**

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e sottoposte a manutenzione a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio.

Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune, come pure tutte le altre opere di allaccio ricadenti sul suolo pubblico. Il Comune potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio.

## **B) DERIVAZIONE DI UTENZA:**

### **I. Impianto Esterno:**

Le spese di realizzazione dell'impianto esterno sono a totale carico del proprietario o per esso dell'utente, sia per quanto riguarda il tratto su suolo privato che su quello pubblico.

L'impianto esterno è eseguito a cura del proprietario e secondo i criteri stabiliti dal Comune, sia nella parte su suolo pubblico, sia nella parte su suolo privato, dove l'utente prepara gli scavi e la posa della tubazione di allacciamento e delle relative apparecchiature idrauliche necessarie fino al contatore (questo escluso), ripristina il terreno, le eventuali pavimentazioni e opere murarie interessate.

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, per quanto riguarda il suolo pubblico ed il suolo privato, è eseguita dall'utente con oneri a suo carico.

### **II. Impianto Interno:**

Di norma l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente.

Nel caso di derivazioni a pettine o attacco simile il tratto su suolo pubblico come quello su suolo privato verrà realizzato, sottoposto a manutenzione e gestito esclusivamente dall'utente con oneri a suo carico.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

## **capitolo II** **norme in materia di derivazione di utenza**

### **art. 6** **DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI**

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo privato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono a totale carico e cura dei medesimi. Tali lavori verranno comunque eseguiti con supervisione e controllo da parte del Comune.

### **art. 7** **NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI**

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

La posa delle tubazioni dovrà avvenire nel rispetto del Codice civile.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

Le tubazioni dovranno essere poste ad una profondità di almeno 80 cm. e dovranno essere sempre a quota superiore rispetto a quelle della fognatura.

Le modalità di ingresso nel pozzetto comunale da parte dell'utente dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale, con l'obbligo per l'utente di attenersi alle indicazioni fornite.

## **art. 8**

### **DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO**

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della

fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

#### **art. 9**

### **IMPIANTO INTERNO**

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuali depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

#### **art. 10**

### **ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI**

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità adeguata e a sufficiente distanza dal collettore fognario ed a quota ad esse superiore. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- e) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

- f) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- h) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. A tal proposito il comune dovrà dare informazione alle utenze mediante pubblicazione di un apposito avviso. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- i) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- j) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- k) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che l'utente possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- m) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.  
 Nel caso venga riscontrato un consumo di acqua eccessivo o, comunque, superiore in misura molto rilevante rispetto al consumo registrato negli anni precedenti, dovuto a perdite o rotture delle tubazioni di difficile o impossibile individuazione, su richiesta scritta e motivata da parte dell'interessato e previa verifica tecnica da parte di professionista incaricato dall'Amministrazione comunale, il Responsabile dell'Ufficio preposto quantifica un valore, relativo al consumo da addebitare, calcolato sulla base della media dei consumi rilevati nell'ultimo triennio con l'applicazione di una maggiorazione nella misura del 20%;
- o) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.
- p) L'utente dovrà predisporre, qualora necessario, il riduttore di pressione; eventuali danni ad apparecchiature (esempio scaldabagni), non saranno pagati dal comune.
- q) L'impianto di messa terra non potrà essere allacciato alle condutture dell'acquedotto, ma dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- r) Nel caso di contatore comprendente più utenze (condominio, ecc.) ciascuna unità immobiliare potrà installare a sue spese un secondo contatore sul proprio impianto. In tal caso quest'ultimo consumo sarà detratto dal consumo globale e addebitato all'utente che ha installato il misuratore personale.

**art. 11**  
**PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA**

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune. Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche, per lavori di manutenzione sull'acquedotto o altro.

Il Comune non assumerà responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione.

Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Comune, che valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

L'eventuale collocamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il Comune.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

### **capitolo III** **apparecchi di misura**

#### **art.12** **MISURAZIONE DELL'ACQUA**

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore che verrà, di norma, installato per ogni utenza.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune.

Il Comune può richiedere all'utente l'autolettura dei consumi.

Il Comune potrà effettuare la lettura del contatore anche attraverso apparecchiature elettroniche di telerilevamento.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali e alla proprietà in genere, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

La lettura potrà avvenire anche tramite ditta esterna incaricata dal Comune.

In caso di assenza dell'utente e conseguente impossibilità di procedere alla lettura del contatore, il Comune procede all'imputazione forfettaria dei consumi applicando i consumi rilevati dall'ultima lettura effettuata. In mancanza di quest'ultima la quantificazione forfettaria corrisponderà alla media del consumo annuo relativo alla tipologia d'uso. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio.

#### **art.13** **PROPRIETA' DEI CONTATORI**

I contatori sono forniti dal Comune e rimangono di proprietà comunale. L'installazione di tutti i contatori è eseguita a cura del Comune.

Spetta al Comune determinare il diametro del contatore e il punto di derivazione della presa. Il diametro non dovrà essere in ogni caso inferiore a 1/2" e dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- **Diametro contatori per 1 appartamento 1/2";**

- Diametro contatori fino a 3 appartamenti 3/4";

- Diametro contatori da 3 fino a 6 appartamenti 1";

- Diametro contatori oltre 7 appartamenti 1" e 1/2";

- Se sono previste bocche antincendio il diametro minimo dovrà essere di 2" (DN 50);

E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative alla nuova installazione.

Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

#### **art.14**

##### **POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI**

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura del Comune al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in pozzetti di derivazione comunali esterni all'edificio al limite della proprietà privata se accessibili o nei pozzetti di derivazione comunali con collettore a pettine. Solo in casi eccezionali è consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici, nel locale contatore di cui all'art. 20.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

Il Comune ha comunque la facoltà di imporre il cambiamento di posto al contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo, per qualsiasi ragione, ritenuto pericoloso o non adatto.

#### **art. 15**

##### **MODALITA' DI RICHIESTA PER INSTALLAZIONE CONTATORI**

La richiesta di installazione dei contatori può avvenire con apposito modulo predisposto dal Comune nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero, il proprietario dell'immobile, i dati catastali, il numero e tipo di unità servite ai fini del calcolo del consumo minimo impegnato;

#### **art. 16**

##### **CONTRATTO DI FORNITURA**

In occasione della posa del contatore, l'incaricato comunale provvederà a far firmare all'utente un contratto in duplice originale dal quale risulteranno il nominativo dell'utente e le sue generalità, l'oggetto del contratto con particolare riferimento all'utilizzo dell'acqua, l'identificazione dell'immobile (indirizzo e dati catastali), il nominativo dell'incaricato, la data di installazione e sigillazione del contatore, il tipo di contatore, il numero di matricola del contatore. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui l'utente attesti che il contatore installato conteggia tutte le acque (a tale dichiarazione

dovrà essere allegata copia del documento di identità). Una copia verrà consegnata all'utente.

Il presente Regolamento dovrà intendersi parte integrante e sostanziale di ogni contratto di fornitura e conosciuto senza che ne occorra la materiale descrizione, fatto salvo il diritto dell'utente di richiederne copia dell'atto alla stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Le forniture e gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono tacitamente convenzionati e il nuovo Regolamento si intenderà accettato ed esplicherà la sua efficacia nei confronti di tutti gli utenti, fatta salva la possibilità dell'utente di manifestare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, mediante comunicazione scritta, la volontà di recesso dal contratto di fornitura.

Il contratto di fornitura potrà anche essere ricompreso in provvedimenti autorizzatori o concessori anche se non espressamente citato.

#### **art. 17**

### **RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI**

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati.

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal Comune, firmati dall'utente e dagli incaricati dal Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

#### **art. 18**

### **FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI**

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune che, preve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base al consumo verificatosi nell'anno precedente qualora risultante agli atti o, in mancanza, in base alla media dei consumi del triennio più prossimo a quello di mancato funzionamento, oppure, se l'utente usa l'acqua per il primo anno, in base al consumo medio annuale - 250 litri al giorno per persona - proporzionato al tempo d'uso.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

#### **art. 19**

### **VERIFICA DEI CONTATORI**

Il Comune o chi per esso può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali

errate esazioni limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal d.p.r. 23 agosto 1982, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda ( max  $\pm$  5% nella zona inferiore – max  $\pm$  2% nella zona superiore), il Comune addebita le spese di verifica.

## **art. 20**

### **POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE**

#### Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto al fine di poter eseguire la lettura indipendentemente dalla presenza del proprietario. Il pozzetto potrà essere collocato su suolo privato se accessibile o su suolo pubblico.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo tipo ghisa, qualora carrabile, e avere il fondo a dispersione.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzetti da realizzarsi ex novo dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" ½, devono essere di 1,00 x 0,80 x (h.) 1,20. Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti, qualora posti su terreno in proprietà, alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal Comune, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

Agli utenti e/o loro incaricati, è vietato l'accesso ai pozzetti comunali senza la necessaria e previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

#### Locale contatore

Solo in casi eccezionali sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici.

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 70 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

#### **art. 21**

#### **INSTALLAZIONE DEI CONTATORI**

All'ingresso del contatore sarà collocato un rubinetto/saracinesca a sfera. Risulta consigliabile che l'utente collochi tra il contatore e il tubo di derivazione utenza un giunto dielettrico al fine di evitare il circolare di correnti vaganti nelle tubazioni.

All'uscita del contatore sarà collocato, ove possibile, un rubinetto/saracinesca a sfera.

I contatori devono essere posizionati seguendo le indicazioni di montaggio della ditta fornitrice (orizzontali/verticali) e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune anche a mezzo della ditta incaricata.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore daranno luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore, utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune o provveda a fare degli allacci sull'acquedotto comunale senza apposita autorizzazione di allaccio è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, fino ad Euro 516,00 oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune. La ditta che ha eseguito i lavori di allaccio abusivi è altresì soggetta ad una sanzione pari a quella a cui viene assoggettato l'utente trasgressore.

#### **art. 22**

#### **MANUTENZIONE DEI CONTATORI**

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. Per questo motivo l'utente deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore. A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

#### **art. 23**

#### **CONTATORI DIVISIONALI**

Nel caso di edifici esistenti con più utenze il Comune, su richiesta degli interessati ed a loro cura e spese, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, installare contatori divisionali – da alloggiarsi in apposito locale, rimanendo, comunque anche il contatore generale.

### **TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE**

#### **art. 24**

#### **MODALITA' PER LA FORNITURA**

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili. Nel caso di rilascio di permesso di costruzione i lavori di scavo e posa tubazioni possono essere autorizzati nello stesso provvedimento.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta/comunicazione su modulo apposito al Comune. Le date di inizio lavori e dell'erogazione dell'acqua restano, in ogni caso, subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari.

In mancanza di dette autorizzazioni, il Comune avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato.

Competente al rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento dell'utenza privata alla rete acquedottistica comunale e ad autorizzare la fornitura dell'acqua potabile è il Tecnico Comunale previa consultazione, qualora necessario, della Commissione Edilizia Comunale e/o la Giunta Comunale.

#### **art. 25**

#### **DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 31.

#### **art. 26**

#### **TARIFFE**

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura integrale dei costi del servizio.

Le tariffe sono approvate entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione del Comune, ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono.

Le tariffe sono aggiornate annualmente dall'Organo comunale competente nelle forme di legge.

#### **art. 27**

#### **VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO**

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti sarà inteso che il Comune ne avrà data comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera. Il Comune dovrà provvedere altresì alla pubblicazione delle tariffe sul sito istituzionale del Comune.

#### **art. 28**

#### **SUBENTRO**

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

#### **art. 29**

#### **FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di sconto del momento, incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

### **art. 30**

#### **REGOLARITA' DELLE FORNITURE**

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione mediante pubblicazione all'albo comunale e della frazione interessata.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva (serbatoio di accumulo).

Per sopperire a situazioni di emergenza, soprattutto nei mesi estivi, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

A causa del tipo di acqua presente (acqua acida) può verificarsi il fenomeno dell' "acqua rossa" con la formazione dell'ossido di ferro. In tale ipotesi l'utente non avrà a pretendere dal Comune in termini di esenzione della tassa dovuta considerato che comunque l'acqua, come dimostrato dalle analisi, risulta potabile. Il Comune potrà provvedere alla mineralizzazione della stessa mediante apporto di sali basici nelle apposite vasche. Nel caso invece che le analisi evidenziassero la presenza di elementi inquinanti il Comune provvederà alla clorazione dell'acqua o ad altro idoneo sistema di depurazione.

Il Comune potrà trattare l'acqua mediante l'impianto a raggi ultravioletti (UV) da installarsi all'uscita delle vasche di accumulo al fine di eliminare eventuali elementi inquinanti.

### **art. 31**

#### **DISDETTA**

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e/o l'eventuale chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della lettura e/o chiusura.

Se l'utente non provvederà a dare disdetta, resterà responsabile per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

**art. 32**  
**CONSUMI ABUSIVI**

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

**art. 33**  
**DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA**

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

**art. 34**  
**FORNITURE PARTICOLARI**

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc..

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri privati e/o pubblici. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

Ogni utenza potrà installare/disinstallare a proprie spese all'interno del proprio impianto, purché autorizzata dal Comune e facendo riferimento all'apposito idraulico incaricato dal Comune, un ulteriore contatore, acquistato a proprie spese, per la misurazione del volume di acqua destinato a scopi che non comportano l'uso delle fognature e della depurazione (esempio: irrigazione orto, fontanella esterna non collegata alle fognature, presenza di fossa imhoff o biologica ecc.). Tale ulteriore misurazione verrà computata ai fini dell'applicazione del canone relativo alla fornitura dell'acqua potabile come utenza autonoma, assoggettata a specifica categoria d'uso prevista fra le utenze non domestiche, mentre non assumerà alcuna rilevanza per quanto attiene il calcolo del canone dovuto per gli scarichi nelle fognature e la depurazione (è previsto comunque anche il pagamento della quota fissa della tariffa di acquedotto).

**art. 35**

## **BOCCHHE ANTINCENDIO PRIVATE**

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

## **TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE**

### **art. 36**

#### **CAUZIONE**

Il Comune, prima del rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di allaccio, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale a garanzia di un ripristino a regola d'arte dei lavori di allaccio da realizzarsi sul demanio comunale, nel rispetto della regolamentazione comunale in materia di scavi.

### **art. 37**

#### **OBBLIGHI DI FORNITURA**

L'Amministrazione comunale non è obbligata a fornire utenze che si trovano esterne alla perimetrazione del centro abitato così come definito dal P.R.G..

Il Comune non potrà fornire acqua per l'irrigazione di piantagioni o orti industriali di provenienza diversa da quella dell'acquedotto comunale, in quanto la potabilità non potrà essere garantita. L'eventuale irrigazione sarà ammessa per piccole aree a discrezione della Giunta comunale. Tale irrigazione è comunque da ammettersi a titolo precario e perciò interrompibile in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della Giunta comunale, escludendo diritti di rivalsa dell'utente.

### **art. 38**

#### **IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE**

Di norma ad ogni utenza sarà assegnato un contatore, è però consentito, per situazioni esistenti o edifici di vecchia data, dove l'impianto interno è unico ed inscindibile, avere un solo contatore per più utenze, fino all'attuazione della completa separazione delle stesse. In tal caso, e per quanto riguarda la quota fissa della tariffa, si dovranno considerare il numero totale delle stesse utenze servite da ogni contatore e l'ufficio tributi provvederà all'emissione di un'unica bolletta, salvo specifica richiesta degli utenti. Saranno poi i vari utenti a provvedere alla divisione del canone dovuto di comune accordo, o, in mancanza, in misura percentuale rispetto alle utenze servite.

#### **art. 39**

### **OBBLIGO DI INSTALLAZIONE CONTATORE ANCHE SE IL PRIVATO ATTINGE DA FONTI DIVERSE**

L'utente è obbligato all'installazione del contatore anche se l'acqua non viene attinta dall'acquedotto (da pozzo, sorgente, ecc.), ma viene scaricata nel collettore fognario. Tale obbligo è infatti correlato al pagamento dei soli canoni di fognatura e depurazione.

#### **art. 40**

### **TIPO DI TUBAZIONI DA IMPIEGARSI**

Al fine di evitare la formazione di ossido di ferro causata dalla particolare aggressività dell'acqua presente sul territorio, l'utente, per effettuare l'allacciamento al pozzetto, dovrà fare uso di tubazioni che a contatto con l'acqua acida non provochino la ruggine, preferibilmente in PEHD (polietilene), ghisa o altro materiale idoneo.

#### **art. 41**

### **CONTATORE DI CONTROLLO NEL POZZETTO COMUNALE CON PLURALITA' DI UTENZE PRIVATE**

Nel caso in cui, in un pozzetto comunale venga installato un contatore generale di controllo (di seguito "contatore di controllo") a servizio di più utenze private, lo stesso avrà la funzione di misurare il volume complessivo di acqua erogata alle utenze collegate.

Il volume rilevato dal contatore di controllo sarà confrontato con la somma dei consumi registrati dai contatori individuali delle singole utenze private allacciate alla medesima derivazione.

Qualora venga riscontrata una differenza positiva tra il consumo registrato dal contatore di controllo e la somma dei consumi risultanti dai contatori individuali, tale differenza sarà considerata consumo non attribuito, presumibilmente dovuto a dispersioni idriche, perdite occulte o malfunzionamenti della rete interna a valle del punto di consegna.

In assenza di diversa individuazione della responsabilità tecnica della perdita, il volume eccedente sarà ripartito in parti uguali tra tutte le utenze private allacciate al medesimo pozzetto comunale, indipendentemente dai consumi individuali registrati.

Qualora, a seguito di verifiche tecniche, venga individuata con certezza la responsabilità della perdita o della dispersione in capo a una o più utenze specifiche, l'intero maggior consumo accertato sarà posto a carico del soggetto o dei soggetti responsabili.

#### **art. 42**

### **ACQUEDOTTO MONTANO TRATTO "GORK - STAVEL": DISPOSIZIONI PER FUTURI ALLACCI**

#### **A) Ambito di applicazione**

Il presente articolo disciplina le condizioni economiche per l'allaccio di nuovi utenti alla rete dell'acquedotto nel tratto "Gork - Stavel" realizzata con il concorso economico di soggetti privati.

#### **B) Obbligo di contribuzione**

I soggetti che richiedano un nuovo allaccio alla rete idrica e che non abbiano partecipato, in qualunque forma, alla spesa sostenuta per la progettazione e realizzazione dell'impianto, sono tenuti al versamento di un contributo straordinario.

#### **C) Importo del contributo**

Il contributo è determinato in misura fissa pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna nuova utenza, a titolo di quota di compartecipazione differita e di abbattimento dell'ammortamento dei costi sostenuti per la realizzazione dell'opera.

#### **D) Finalità del contributo**

L'importo di cui al comma precedente è destinato a compensare, in misura equitativa, i costi di realizzazione dell'infrastruttura già sostenuti dai soggetti originari finanziatori, garantendo parità di trattamento tra utenti.

#### **E) Modalità di versamento**

Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione prima dell'esecuzione materiale dell'allaccio. L'ente gestore non darà corso ai lavori in assenza dell'integrale versamento dell'importo dovuto.

#### **F) Esclusioni**

Restano fermi eventuali ulteriori oneri previsti dal regolamento dell'acquedotto, ivi compresi i diritti di allaccio, spese tecniche, cauzioni o altri contributi previsti dalla normativa vigente.

#### **G) Aggiornamento dell'importo**

L'importo potrà essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto dell'andamento dei costi e degli investimenti infrastrutturali.

## **TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI**

### **art. 43**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento viene applicato su tutto il territorio comunale con particolare obbligo di allaccio a tutti gli edifici presenti nell'ambito del centro abitato così come delimitato dalla cartografia del P.R.G., salvo casi particolari dove risulta troppo oneroso o tecnicamente impossibile eseguire l'allaccio.

Il Comune ha la facoltà di autorizzare l'allaccio all'acquedotto di Porte di Rendena anche ad immobili siti fuori dal territorio comunale previa valutazione della Giunta Comunale.

### **art. 44**

#### **ABROGAZIONI**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua, degli ex Comuni di Villa Rendena, Darè e Vigo Rendena.

### **art. 45**

#### **CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE**

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e il generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Trento .

## INDICE

### **TITOLO I GENERALITA'**

- art. 1 PREMESSE
- art. 2 USI DELL'ACQUA
- art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

### **TITOLO II NORME TECNICHE**

#### **Capitoli I: definizione impianti e competenze**

- art. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE
- art. 5 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

#### **Capitolo II: Norme in materia di derivazione di utenza**

- art. 6 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI
- art. 7 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI
- art. 8 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO
- art. 9 IMPIANTO INTERNO
- art. 10 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
- art. 11 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

#### **Capitolo III: Apparecchi di misura**

- art. 12 MISURAZIONE DELL'ACQUA
- art. 13 PROPRIETA' DEI CONTATORI
- art. 14 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- art. 15 MODALITA' DI RICHIESTA PER INSTALLAZIONE CONTATORI
- art. 16 CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 17 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
- art. 18 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI
- art. 19 VERIFICA DEI CONTATORI
- art. 20 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE
- art. 21 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
- art. 22 MANUTENZIONE DEI CONTATORI
- art. 23 CONTATORI DIVISIONALI

### **TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE**

- art. 24 MODALITA' PER LA FORNITURA
- art. 25 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 26 TARIFFE
- art. 27 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO
- art. 28 SUBENTRO
- art. 29 FATTURAZIONE A PAGAMENTO
- art. 30 REGOLARITA' DELLE FORNITURE
- art. 31 DISDETTA
- art. 32 CONSUMI ABUSIVI
- art. 33 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

- art. 34 FORNITURE PARTICOLARI
- art. 35 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

#### **TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE**

- art. 36 CAUZIONE
- art. 37 OBBLIGHI DI FORNITURA
- art. 38 IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE
- art. 39 OBBLIGO DI INSTALLAZIONE CONTATORE ANCHE SE IL PRIVATO ATTINGE DA FONTI DIVERSE
- art. 40 TIPI DI TUBAZIONI DA IMPIEGARSI
- art. 41 CONTATORE DI CONTROLLO NEL POZZETTO COMUNALE CON PLURALITA' DI UTENZE PRIVATE
- art. 42 ACQUEDOTTO MONTANO TRATTO "GORK - STAVEL": DISPOSIZIONI PER FUTURI ALLACCI

#### **TITOLO VI : DISPOSIZIONI FINALI**

- art. 43 AMBITO DI APPLICAZIONE
- art. 44 ABROGAZIONI
- art. 45 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE